

STATUTO SOCIALE
H3G S.p.A.

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 Denominazione

La denominazione della Società è "**H3G S.p.A.**"

Articolo 2 Sede

La Società ha sede in Trezzano sul Naviglio.
Uffici di rappresentanza, filiali e sedi secondarie possono essere istituiti o soppressi in Italia ed all'estero secondo la normativa vigente.

Articolo 3 Domicilio

Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4 Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore delle telecomunicazioni e, in particolare:

- la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti e reti di telecomunicazione e trasmissione radiotelevisiva, di proprietà della società o di terzi, siano esse reti radio (tra cui in particolare, quelle secondo la tecnologia UMTS) satellitari o fisse, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie;
- lo svolgimento delle attività e la prestazione di servizi connessi ai settori sopra indicati, ivi compresi l'acquisto, lo sviluppo, la proprietà, la vendita e la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, telematici, multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi;
- lo svolgimento di attività editoriali (con l'esclusione della edizione di giornali quotidiani), pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione e consulenza che si presentino comunque attinenti a quanto sopra indicato;
- l'assunzione e la gestione di partecipazione anche di controllo, parziale o totale, in società aventi scopo analogo o affine al proprio.

La società può inoltre compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, così, in breve, può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, operazioni nei confronti di banche ed assicurazioni, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca.

La Società potrà ricevere finanziamenti dai propri soci ed erogare finanziamenti a favore delle società partecipate, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta applicabili.

La società non svolgerà attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Articolo 5

Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

Articolo 6

Capitale

Il capitale sociale è di euro 474.303.795,00 (quattrocentosettantaquattromilionitrecentotremilasettecentonovantacinque) suddiviso in numero 94.860.759 (novantaquattromilionioctocentosessantamilasettecentocinquantanove) azioni del valore nominale di euro 5,00 (cinque) cadauna.

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 7

Recesso

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di: a) proroga del termine di durata della Società; b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 8

Assemblea

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni dalla

predetta chiusura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 9 Convocazione

L'Assemblea è di norma convocata dagli Amministratori, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea o in Hong Kong.

Si applica l'articolo 2367 del Codice Civile.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si effettua mediante avviso comunicato a tutti i soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (al domicilio indicato a libro soci, in senso lato inteso, e così comprensivo anche di numero telefax, indirizzo di posta elettronica ovvero qualsiasi altro recapito dalla tecnologia consentito) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, così come dell'ordine del giorno, della prima, e della seconda convocazione.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. In tal caso, salvo che si tratti di assemblea costituita ai sensi dell'art. 2366, comma 4 del Codice Civile, nell'avviso di convocazione verranno indicati i luoghi collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza a cura della Società, nei quali gli azionisti e/o i membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In ogni caso, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale in carica, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

Articolo 10 Ammissione – Delega

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito pres-

so la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Statuto, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle disposizioni vigenti applicabili.

Articolo 11 **Presidente dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine da un Vice-Presidente, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, da altra persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea stessa; il segretario potrà giovare di ausiliari, ferme le competenze e le responsabilità di legge.

Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e redatto ai sensi di legge.

Nell'Assemblea straordinaria, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

Articolo 12 **Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la percentuale del capitale sociale intervenuto e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.

Articolo 13 **Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è competente per deliberare sulle modificazioni del presente Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi di legge.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima e in seconda convocazione con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.

Articolo 14 **Consiglio di Amministrazione - Composizione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 9 ad un massimo di 21 membri, anche non aventi qualità di socio.

Salva diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda minore durata, gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 15 **Consiglio di Amministrazione - Nomina**

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea, ai sensi di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, per la durata del mandato, elegge tra i suoi membri il Presidente e può altresì nominare uno o più vice Presidenti.

Articolo 16 **Consiglio di Amministrazione - Convocazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea, in Asia, in Oceania ed in America del Nord, Centro e Sud, dal Presidente, dal Vice Presidente o da alcuno degli Amministratori Delegati, ove nominati o da almeno 2 consiglieri non delegati.

La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione così come del relativo ordine del giorno, da inviarsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica a mezzo di lettera raccomandata, ovvero di telegramma, telex, messaggio facsimile od e-mail spediti almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima al domicilio o indirizzo quale comunicato alla Società da ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica.

Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 17 **Riunioni**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine, da un Vice-Presidente, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Per la validità della deliberazione del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, voto che non potrà essere validamente espresso dagli Amministratori che si trovino, rispetto ad una determinata deliberazione, in situazione di conflitto di interessi. In tali casi, benché impossibilitati a votare, gli Amministratori in conflitto sono computati ai fini del calcolo del quorum costitutivo, ma non di quello deliberativo.

Per gli Amministratori che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in una determinata operazione della Società oggetto di delibera, si applica l'art. 2391 del Codice Civile.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Gli Amministratori Delegati danno informativa, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, almeno ogni tre mesi.

Articolo 18

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte proprie funzioni ad uno o più Amministratori delegati e/o ad un Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, fatti salvi i limiti di legge e di Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori ad negozia, direttori, nonché procu-

ratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare comitati, privi di rilevanza esterna, di eleggere i relativi componenti scegliendoli tra i consiglieri stessi, di stabilirne le finalità nonché di determinare i relativi regolamenti.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter del Codice Civile;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

La disposizione che precede non esclude peraltro che le deliberazioni summenzionate possano essere comunque assunte dall'assemblea straordinaria.

Articolo 19 **Rappresentanza Sociale**

La rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta al Presidente e, ove nominati, al Vice-Presidente ed a ciascun Amministratore Delegato in via disgiuntiva.

Articolo 20 **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati a norma di legge ed aventi i prescritti requisiti.

I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente tempo per tempo in materia. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale in applicazione della normativa vigente.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 21

Bilancio

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini, con le forme e a norma di legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, anche consolidato, ove applicabile, corredandolo della propria relazione sull'andamento della gestione.

Articolo 22

Controllo Contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, oppure, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3, c.c..

L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di controllo contabile in corso.

Articolo 23

Utili e Dividendi

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea ordinaria per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei modi e nei termini indicati dall'Assemblea.

Articolo 24

Prescrizione dei Dividendi

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono in favore della Società.

Articolo 25

Scioglimento e Liquidazione

In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e la remunerazione.

Articolo 26 Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, oppure tra la Società e gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, oppure tra gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, relativa e/o inerente al presente Statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la Società.

Articolo 27 Disposizione Finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di Legge.